



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modifiche di cui al Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio e successive modifiche di cui al Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di

cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, che individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione";

VISTO il Programma Operativo Nazionale PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riprogrammato con decisione della Commissione Europea (2017) n. 8928 del 18 dicembre 2017;

VISTO l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DPR 22 del 05 febbraio 2018 inerente il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";

VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)" laddove pertinente;

VISTA la Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "Costi ammissibili per enti in house" pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2011 laddove pertinente;

VISTO il DPCM n. 121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n.196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'art. 9 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il D.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 recante "disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge n. 183 del 10/12/2014", pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli artt. 4 – 9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2016 registrato alla Corte dei Conti in data 15 giugno 2016, al foglio n. 2571, con il quale il dott. Salvatore PIRONE è stato nominato Direttore Generale dell'ANPAL, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015;

VISTI gli articoli 7, 19 e seguenti del Decreto legislativo n. 123/2011 secondo cui "il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dagli Enti ed Organismi pubblici è svolto dai Collegi dei Revisori

dei Conti e Sindacali”;

VISTO l’art. 1, comma 7, lettera l) della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. Jobs Act), recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita, e di lavoro”, che prevede l’istituzione, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito INL);

TENUTO CONTO, in particolare, dell’articolo 8, comma 1, del suddetto decreto 149/2015 in base al quale l’INL “subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi” già facenti capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) e connessi alle attività trasferite alla competenza del nuovo Ente;

VISTO il DPR del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato approvato lo Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO il DPCM del 25 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1579, recante la disciplina della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché dell’attività negoziale dell’Agenzia;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 10 marzo 2017 al n. 236 che disciplina il trasferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’Ispettorato nazionale del lavoro del personale e delle risorse individuate all’art. 1 dello stesso decreto;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 01 agosto 2017, registrato alla Corte dei Conti il 19 settembre 2017 al n. 2034 che rettifica il decreto interministeriale del 28 dicembre 2016 e disciplina il trasferimento di ulteriore personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’Ispettorato nazionale del lavoro del personale;

VISTO il D.D. del 15 dicembre 2016 n. 7 con il quale è stata definita l’articolazione interna della Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso e della Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali e individuate le competenze dei relativi Uffici e dell’Ufficio di staff di cui all’art. 6 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016, modificato con D.D. 36 del 27 dicembre 2017 (Riorganizzazione degli uffici della sede centrale INL);

VISTO il Progetto “Digitalizzazione dei processi operativi” presentato dall’Ispettorato nazionale del lavoro con nota prot. 348 del 09.07.2018 e successive integrazioni di cui alle note prot. n. 385 del 27.07.2018 e prot. 11397 del 04.09.2018 nell’ambito della Programmazione 2014-2020 per un importo complessivo di € 12.000.000, sull’Asse Prioritario 4 – *Capacità Istituzionale e Sociale* – Obiettivo Tematico 11 – “Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità Pubbliche e delle Parti interessate e un’Amministrazione pubblica efficiente”;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria del Programma Operativo Nazionale PON SPAO “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” sull’Asse Prioritario 4 – *Capacità Istituzionale e Sociale*;

RITENUTO di poter procedere alla approvazione della suddetta proposta progettuale;

DECRETA

ARTICOLO 1 – Approvazione del piano progettuale

E’ approvato il progetto “Digitalizzazione dei processi operativi” acquisito con nota dell’Ispettorato Nazionale n. prot. 11397 del 04.09.2018.

ARTICOLO 2 – Contributo

E' impegnato in favore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro l'importo di € 12.000.000 (dodicimilioni) per la realizzazione del Progetto "Digitalizzazione dei processi operativi" a valere sulla Programmazione 2014-2020 – PON FSE – Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione, Asse prioritario 4 – "Capacità istituzionale e sociale", ripartito così come indicato nella tabella seguente:

Azione	Attività	Descrizione	Impegno
Azione 1 – Reingegnerizzazione degli applicativi esistenti e ingegnerizzazione dei processi di lavoro non ancora supportati da applicazioni informatiche e sviluppo di un sistema integrato di controllo di gestione e della performance	Attività 1.A Analisi dei flussi di lavoro e sviluppo di applicazioni	Analisi organizzativa e infrastrutturale per la digitalizzazione dei flussi operativi	€ 879.000
		Sviluppo applicativo	€ 9.200.000
	1.B Supporto funzionale e tecnologico alla diffusione della nuova piattaforma di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi	Servizi professionali tecnologici e funzionali	€ 1.921.000
Totale			€ 12.000.000

ARTICOLO 3 – Ammissibilità della spesa

L'ammissibilità delle spese e il conseguente rimborso decorrono dal 01/09/2018 fino al termine delle attività.

ARTICOLO 4 - Programmazione e realizzazione delle attività

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro realizzerà quanto previsto nel progetto conformandosi alle disposizioni nazionali e comunitarie di riferimento. La durata prevista del progetto è dal 01/09/2018 al 31/12/2020.

Le attività dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento e le relative spese dovranno essere rendicontate entro i 6 mesi successivi all'annualità di riferimento.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro entro il mese di settembre di ogni anno è tenuto alla presentazione del piano esecutivo relativo all'annualità successiva.

L' ANPAL attiverà un apposito monitoraggio con cadenza trimestrale per verificare l'andamento delle attività e della spesa e adotterà se necessario i provvedimenti volti ad assicurare l'effettiva realizzazione dell'intervento e delle spese nel rispetto dei termini comunitari.

A conclusione delle attività si procederà alla chiusura finanziaria del progetto.

ARTICOLO 5 – Affidamento delle risorse

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro si attiene al rispetto del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

ARTICOLO 6 - Rimodulazioni del Progetto

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in caso di comprovata necessità ed al più tardi nel limite dei due mesi precedenti al termine indicato per l'ultimazione delle attività di cui al precedente articolo 4, comma 2, ha facoltà di presentare richiesta di rimodulazione del progetto, motivata e documentata. L'Anpal si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte ai fini della approvazione della rimodulazione, fermi restando i termini stabiliti dall'art. 4 per la rendicontazione delle spese, improrogabilmente stabiliti per ciascuna annualità al 30 giugno dell'anno successivo all'annualità di riferimento.

Tutte le rimodulazioni del progetto, suddivise per linee di intervento, devono essere preventivamente comunicate ed espressamente autorizzate dall'AdG PON SPAO, ad eccezione delle variazioni all'interno della

medesima macrovoce di spesa, che, per le caratteristiche del progetto, corrisponde agli importi relativi a ciascuna attività (azione 1.A e azione 1.B), e delle variazioni tra macrovoci di spesa inferiori o uguali al 20% calcolato sulla macrovoce di importo minore, fermo restando il totale complessivo del progetto. Tali variazioni non necessitano di autorizzazioni, ma vanno in ogni caso comunicate all'AdG.

ARTICOLO 7 – Flussi finanziari

Per i flussi finanziari tra ANPAL e Ispettorato Nazionale del Lavoro sarà utilizzato il circuito di pagamento MEF IGRUE nel quale il progetto è stato inserito.

ARTICOLO 8 – Controlli di primo livello

Verranno effettuati da parte dell'Amministrazione controlli on desk della documentazione presentata e inserita sul sistema informatico SIGMA SPAO.

Successivamente alla verifica on desk, attraverso una metodologia campionaria, saranno effettuate, sugli originali della documentazione giustificativa, delle verifiche in loco e ogni altro controllo previsto dalla Circolare n. 40 del 07/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "Costi ammissibili per enti in house" pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2011 e successive modifiche, nelle more dell'adozione del nuovo testo, nonché ai sensi della normativa comunitaria e nazionale applicabile.

La verifica on desk di norma ha una durata di 15 giorni. La verifica in loco di norma ha una durata di 3 mesi. Qualora la documentazione risultasse incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica in loco, i termini per l'espletamento delle verifiche si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro dovrà inviare nei termini indicati dall'Anpal i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

Il riconoscimento definitivo delle spese sostenute delle attività realizzate saranno comunque subordinate all'esito delle verifiche amministrativo-contabili a saldo di cui al successivo art. 9.

ARTICOLO 9 – Chiusura delle attività

Nel semestre successivo a ciascuna annualità di progetto l'Ispettorato Nazionale del Lavoro dovrà presentare all'ANPAL il riepilogo generale delle spese sostenute (cosiddetto rendiconto generale), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

Entro 10 giorni dalla ricezione della stessa, l'ANPAL procederà ad attivare la verifica amministrativo-contabile a saldo attraverso una metodologia campionaria, che di norma ha la durata di 3 mesi.

Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alle richieste di chiarimenti, i termini per l'espletamento della verifica si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro dovrà inviare nei termini indicati all'ANPAL i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

All'esito della verifica in loco a saldo, l'Amministrazione procederà alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità di progetto e alla liquidazione del saldo.

ARTICOLO 10 – Termini per la conservazione dei documenti

Fermo restando le disposizioni civilistiche e fiscali in materia di conservazione della documentazione, i giustificativi delle spese in originale previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e dalle circolari ministeriali n. 2/2009 e n. 40/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (nelle more dell'aggiornamento dei contenuti delle stesse), nonché ogni altro documento relativo al progetto, dovranno essere conservati, ai sensi dell'art.140 del Reg.n.1303/2013 e successive modifiche di cui al Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 al quale si rinvia e esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

ARTICOLO 11- Contabilità separata

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 4, lettera b) del Reg. 1303/2013 e successive modifiche di cui al Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro dovrà assicurare - nell'ambito della propria organizzazione contabile e finanziaria - l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento.

ARTICOLO 12 - Irregolarità

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro si impegna a segnalare tempestivamente all'ANPAL eventuali errori materiali e irregolarità commesse nell'attuazione del Progetto.

In caso di irregolarità, come definita ai sensi del dall'art. 2, punto 36, del Regolamento (CE) 1303/2013 del 17/12/2013, e successive modifiche di cui al Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'ANPAL procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali.

ARTICOLO 13 – Monitoraggio e valutazione

Al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro dovrà fornire all'ANPAL:

- le informazioni, anche mediante l'utilizzo del SIGMA SPAO, sui risultati e sugli effetti prodotti per la valorizzazione degli indicatori del programma ed ogni informazione richiesta sulle attività di progetto;
- tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto di valutazione del Programma, del Rapporto di attuazione annuale e del Rapporto finale di esecuzione del PON;
- ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione del Programma.

ARTICOLO 14 – Previsioni di spesa

Oltre alla trasmissione dei dati di monitoraggio, e ai fini degli adempimenti relativi al meccanismo di disimpegno automatico di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 136 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro si impegna ad inviare a cadenza trimestrale, anche le previsioni di spesa dettagliate utilizzando il format fornito dall'ANPAL.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'ANPAL può richiedere l'invio di dette previsioni a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

ARTICOLO 15– Comunicazioni ufficiali di Progetto

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è tenuto a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso. In particolare, la stessa dovrà osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione, secondo le indicazioni rese disponibili dall'ANPAL.

Tutte le comunicazioni relative al Progetto che saranno inviate all'ANPAL dovranno includere i seguenti riferimenti: Fondo di finanziamento PON, Decreto di Finanziamento, Progetto, Annualità.

ARTICOLO 16 – Utilizzo di materiale cartaceo ed informatico

L'eventuale utilizzo del materiale cartaceo ed informatico elaborato da soggetti terzi nell'ambito delle attività di cui al presente Atto per usi ad esse non strettamente legati dovrà essere autorizzato dall'ANPAL.

ARTICOLO 17 - Divieto del doppio finanziamento della spesa

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro garantisce la non sussistenza di un doppio finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione e si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività.

ARTICOLO 18 – Rinvio

Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ANPAL su espressa richiesta dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro pena il mancato riconoscimento dei relativi costi.

Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Roma,